



CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI

VIA VITTORIA COLONNA, 40 - 00193 ROMA
TEL. (06) 68807736 - 68807737 - FAX (06) 68807742
E-mail: info@consigionazionalegeologi.it

A tutti gli
Ordini Regionali dei Geologi

LORO SEDI

Roma, 31 marzo 2005
Rif. P/CR.c/1450

CIRCOLARE N° 210

OGGETTO: Riforma delle professioni intellettuali - D.L. n. 35/2005 – Conversione in legge del D.L. n. 71/2005.

Si informa che in data 14 marzo 2005 è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il c.d. "decreto competitività", che dà l'avvio alla riforma delle professioni.

Il testo approvato, per la parte relativa alle professioni, è il seguente:

Decreto Legge 14 marzo 2005 n. 35, recante "Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale"

.....omissis

Articolo 2

Disposizioni in materia fallimentare processuale civile e di libere professioni

.....omissis

5. Nel caso in cui l'abilitazione professionale costituisca requisito per l'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato, e' obbligatoria l'iscrizione all'albo per l'espletamento delle relative funzioni. Ove gli ordinamenti di categoria prevedano un tirocinio per l'accesso alla professione, quest'ultimo può essere svolto secondo quanto previsto dalle norme deontologiche, sotto la responsabilità di un professionista, anche presso amministrazioni e società che svolgono attività nel settore.

6. Nelle commissioni per l'esame di Stato per l'abilitazione professionale non più della metà dei commissari sono designati dall'ordine o collegio territoriale tra gli iscritti all'albo.

7. Fatti salvi gli ordini attualmente esistenti, l'istituzione di nuovi ordini e' subordinata alla necessità di tutelare interessi costituzionalmente rilevanti nello svolgimento di attività

caratterizzate dal rischio di danni sociali conseguenti ad eventuali prestazioni non adeguate.

8. Le associazioni costituite da professionisti che non esercitano attività regolamentate, tipiche di professioni disciplinate ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile, se in possesso dei requisiti e nel rispetto delle condizioni prescritte dalla legge, possono essere riconosciute.

.....omissis

Si prevede che al predetto testo, nel corso della conversione in legge, il cui termine massimo è fissato al 13 maggio 2005, saranno apportate sostanziali modificazioni e integrazioni, già oggetto di dibattito e approfondimento in seno al CUP e negli ambienti politico-istituzionali.

Si informa, altresì, che in data 23 marzo scorso, è stato definitivamente approvato e convertito il legge del d.l. n° 7/2005, di cui è imminente la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Si riporta, di seguito, il testo integrale dell'art. 1-septies, del predetto d.l., riguardante il riordino delle competenze degli organi degli Ordini.

Decreto Legge 31 gennaio 2005, n. 7, recante “Disposizioni urgenti per l’università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grande opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, nonché per semplificare gli adempimenti relativi alle imposte di bollo e tasse di concessione. Sanatoria degli effetti dell’art. 4, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 280”

.....omissis


Art. 1-septies. – (Organi di ordini professionali). –

- 1. Nel procedere al riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi degli ordini professionali, come previsto dall'articolo 4, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, al fine di uniformare e semplificare le procedure, va assicurata la rappresentanza unitaria degli iscritti agli albi professionali nei consigli nazionali e territoriali con un numero di componenti dei consigli territoriali da sette a quindici in ragione del numero degli iscritti, un numero di quindici componenti per i consigli nazionali, e con una durata di quattro anni per i consigli territoriali e di cinque per i consigli nazionali. La durata è estesa a tutte le professioni disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328. Per l'ordine degli psicologi si provvede con distinto regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, come modificato dall'articolo 6, comma 4, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per la definizione del numero dei componenti e del sistema di composizione dei consigli nazionali e territoriali.*

.....omissis

Il nuovo dispositivo legislativo dovrebbe consentire l'approvazione, entro giugno 2005, del DPR relativo al Regolamento elettorale, alla cui emanazione faranno immediatamente seguito tutte le previste operazioni per il contemporaneo rinnovo del Consiglio Nazionale e dei Consigli degli Ordini Regionali.

IL PRESIDENTE
Pietro Antonio De Paola

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'P. De Paola', written in a cursive style.